

I rappresentanti sindacali possono invece ultimare le trattative se l'intesa non è stata sottoscritta

Nuovi eletti, i contratti non mutano

Gli accordi di istituto restano fino alla loro scadenza naturale

Pagina a cura
di GIUSEPPE PENNISI

Si sono svolte ordinatamente e con regolarità le votazioni per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli istituti scolastici. Il verbale finale contenente le proclamazioni degli eletti chiuderà la fase elettorale, dando luogo all'insediamento della rappresentanza per il normale esercizio delle funzioni. Occorre, comunque, considerare che i rappresentanti eletti non svolgono singolarmente la funzione attribuita alla rappresentanza sindacale unitaria nel suo insieme. Caratterizza la rappresentanza unitaria proprio la sua natura intersindacale, per via della possibile provenienza degli eletti da organizzazioni sindacali diverse. Altra caratteristica della rappresentanza sindacale unitaria di istituto è la sua composizione collegiale, il che comporta che la volontà di tale organismo sia espressa dalla maggioranza che si stabilisce al suo interno. Il modo di formazione della volontà collegiale (all'unanimità ovvero a maggioranza) non è rilevante verso l'esterno, nel senso che, anche se la volontà della rappresentanza sindacale è stata espressa a maggioranza, essa è riferibile all'intero collegio. Questo fatto svolge i suoi effetti nei rapporti della rappresentanza sindacale con gli organi dell'istituto scolastico, tanto nella contrattazione (l'adesione all'accordo di istituto è valida se espressa dalla maggioranza dei componenti); quanto, per esempio, nella richiesta di assemblea di istituto.

LA CONTRATTAZIONE

La rappresentanza sindacale unitaria (costituita per effetto della votazione cui hanno titolo a partecipare i dipendenti di ruolo e i supplenti annuali) è titolare e svolge le relazioni sindacali, e in particolare la contrattazione di istituto come soggetto negoziale a pieno titolo. Le relazioni sindacali si concludono nella contrattazione finalizzata alla definizione dell'accordo di istituto, ma riguardano anche l'informazione (preventiva o successiva) svolta dal dirigente scolastico per fornire alle forze sindacali legittimate (rappresentanza sindacale unitaria, organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del contratto e, per queste ultime, il dirigente provinciale o suo delegato) le informazioni relative ad aspetti organizzativi dell'istituto scolastico, che abbiano rilevanza nei rapporti di lavoro delle diverse categorie di personale. Attiene alle relazioni sindacali di istituto anche l'interpretazione dell'accordo di istituto (in tal caso, l'interpretazione dicesi autentica in quanto svolta dagli stessi soggetti che hanno contrattato e definito l'accordo di istituto).

EFFETTI DELL'ELEZIONE

SULLE RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO

Il primo dei problemi che viene in genere sollevato dai neo eletti è dato dalla volontà di riesaminare l'accordo sindacale eventualmente definito dalla precedente rappresentanza sindacale prima della scadenza e dell'indizione di nuove elezioni. Orbene, il rinnovo della rappresentanza sindacale, per scadenza del mandato conferito, non influisce sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni dai precedenti rappresentanti in carica. Così, l'accordo di istituto per il corrente anno scolastico, contrattato e sottoscritto dal dirigente pro tempore e dalla rappresentanza sindacale unitaria (regolarmente in carica), è pienamente valido ed efficace a tutti gli effetti. A nulla rileva l'eventuale non gradimento dell'accordo (o di particolari aspetti di esso) da parte dei nuovi eletti. Il dirigente non è tenuto ad annullare l'accordo già definito e a riaprire nuove trattative. Naturalmente, ove l'accordo pur delineato non fosse stato sottoscritto dalle parti, la contrattazione dovrà essere ripresa con la presenza della nuova rappresentanza sindacale e delle altre parti legittimate.

Come tutelare l'utenza

Gli scioperi impongono adempimenti particolari a tutela dell'utenza. Si deve, comunque, considerare che lo sciopero è un diritto del lavoratore, privato o pubblico, e pertanto eventuali misure di salvaguardia per il funzionamento di servizi minimi non possono costituire strumenti per vanificare l'azione dei dipendenti, diretta a sostenere le loro rivendicazioni. Il dirigente, in relazione alla presumibile partecipazione allo sciopero, può sospendere l'attività didattica o ridurre l'attività nella giornata di sciopero, modificando l'orario; ovvero, in ipotesi di scarsa adesione, lasciare inalterata l'attività didattica della giornata. In vista di tale decisione, il dirigente deve chiedere ai singoli docenti la comunicazione della loro intenzione di non partecipare allo sciopero. È evidente, ma è opportuno ribadirlo, che il docente interpellato conserva il diritto (correlato al diritto di sciopero) di non dare alcuna risposta. L'effettuazione dello sciopero e l'eventualità di una massiccia adesione dei docenti, non prevista, non consente di fare uscire da scuola gli alunni prima della fine dell'orario normale di lezione. Da ciò discende l'opportunità, nel caso di sciopero che possa avere una larga adesione, sia di sospendere l'attività didattica (quando appare largamente presumibile una massiccia astensione dall'attività da parte dei docenti); sia, quanto meno, di ridurre l'orario di funzionamento didattico, dandone preventiva comunicazione alle famiglie e affiggendo l'avviso all'albo della scuola. Nel caso dello sciopero, e tanto più in caso di riduzione dell'orario della giornata, i docenti non scioperanti possono essere convocati a scuola fin dalla prima ora e utilizzati per il tempo di impegno previsto nella giornata per ciascuno di essi (l'assenza non motivata da altro titolo è considerata automaticamente adesione allo sciopero). Non possono essere chiamati i docenti che fruiscano del giorno libero. Al fine dello svolgimento della vigilanza, possono essere accorpate classi diverse. Il personale non docente può essere chiamato a svolgere un servizio essenziale, entro il limite fissato in contratto. (riproduzione riservata)

Il quesito

CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA

In presenza di numerose sedi vacanti da assegnare in reggenza per l'anno scolastico 2006/07, è stato seguito un procedimento singolare, diverso da quello applicato dalla maggior parte delle direzioni generali regionali. Nessuna notizia agli interessati (potenzialmente, tutti i dirigenti della regione) sull'esistenza di sedi scolastiche prive del dirigente titolare anche dopo il conferimento degli incarichi di presidenza. Nessun criterio, né informazioni in proposito alle organizzazioni sindacali, per l'individuazione dei dirigenti cui conferire le reggenze.

Le organizzazioni sindacali non hanno inoltrato alcuna rimostranza per la mancata informazione, né proposto ricorso per comportamento antisindacale.

Forse le modalità della procedura adottata e le scelte effettuate sono risultate di gradimento. Era necessaria una preventiva comunicazione agli interessati circa le sedi scolastiche disponibili per le reggenze? Occorreva informare sulle modalità per dare la disponibilità all'accettazione dell'incarico?

Lettera firmata

Il problema posto ha carattere generale. Occorre considerare che quanto avvenuto all'inizio del corrente anno scolastico è frutto di circostanze del tutto straordinarie difficilmente ripetibili. La sussistenza di un elevato numero di scuole prive del dirigente titolare e di un preside incaricato è conseguenza diretta della lunga stasi delle procedure di reclutamento dei dirigenti. L'impossibilità di utilizzare l'istituto dell'incarico di presidenza per nuovi incarichi (eccetto conferma di presidi incaricati che avessero esercitato per almeno un anno le funzioni) ha determinato la necessità di ricorrere alle reggenze.

La possibilità del conferimento di incarichi per la reggenza di istituti scolastici privi di titolare doveva essere comunicata ai potenziali interessati, con l'indicazione delle sedi disponibili. Per tali incarichi dovevano essere applicati i principi generali stabiliti dal contratto e i criteri successivamente adottati (e comunicati) per l'individuazione dei soggetti disponibili ritenuti idonei; quindi comunicate le modalità per formulare la disponibilità all'accettazione della reggenza. (riproduzione riservata)

ITALIAOGGI DEL MARTEDÌ.

Sottoscriva l'abbonamento a **ItaliaOggi del martedì**, che contiene l'inserto «**AZIENDA SCUOLA**» dedicato ai professionisti della scuola: **lo pagherà per un anno, solo €34,84 anziché €52,00 con uno sconto del 33%.**

A B B O N A R S I È F A C I L E

TRAMITE POSTA Spedisca il coupon a ItaliaOggi Editori, via Marco Burigozzo 5 20122 Milano

TRAMITE FAX Ritagli e invii il coupon al numero di fax verde 800/822196

TRAMITE E-MAIL Spedisca una e-mail con la richiesta di abbonamento a: abbonamenti-italiaoggi@class.it

Si, desidero sottoscrivere l'abbonamento annuale a **ItaliaOggi del martedì** a €34,84 (anziché a €52,00) con lo sconto del 33%. **Scego di pagare con:**

- Bollettino di conto corrente postale che mi invierete in seguito
- Bonifico bancario intestato a: Banca Bopolare di Milano Ag.500, Via Mazzini 9/11, n°C/C 47380, ABI 05584, CAB 01700, CIN N.
- Carta di credito CartaSi-Visa CartaSi-Eurocard/Mastercard American Express Diners

N. _____ Scad. _____

Data _____ Firma _____

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____ Tel _____

Indirizzo _____ N° _____ Cap _____

Città _____ Prov. _____

Professione _____ e-mail _____

Informativa ex art. 13 d.lgs 196/03. I dati personali che la riguardano verranno trattati per dare esecuzione all'abbonamento a ItaliaOggi da Lei richiesto e, in caso di suo consenso, per finalità di marketing di prodotti/servizi di ItaliaOggi Editore S.p.A. o di società collegate e/o controllate e/o controllanti e/o di terzi. Ciascuna società, in caso di suo consenso, acquisterà la veste di autonomo Titolare del Trattamento, il conferimento dei dati è necessario per dare seguito all'abbonamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 d.lgs 196/03 rivolgendosi a ItaliaOggi Editore S.p.A. I dati non verranno diffusi e verranno trattati nell'ambito dell'organizzazione del Titolare da soggetti qualificati come incaricati. Titolare del trattamento è ItaliaOggi Editore S.p.A. Via Burigozzo, 5 Milano. Un elenco completo degli eventuali soggetti terzi che collaborano con il Titolare in qualità di responsabili è a disposizione su richiesta presso la sede del Titolare. Consenso all'attività di marketing inerente i prodotti/servizi del Titolare e/o di società collegate e/o controllanti e/o controllate SI/NO

Consenso all'attività di marketing di prodotti/servizi di terzi SI/NO